

RITENUTO che il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, così come modificato dalla suddetta Legge, stabilisce:

- all'art.4, comma 4, che per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs n° 36/03;
- all'art. 5, comma 12, che l'Autorizzazione Integrata Ambientale non può comunque essere rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- all'art. 5, comma 14, che l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione

DATO ATTO che la suddetta Legge ha prorogato il termine di presentazione delle domanda di A.I.A. al 31 Gennaio 2007, consentendo agli impianti in esercizio ed in attesa di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs 59/2005 di proseguire l'attività fino al 31 Marzo 2008;

integrata ambientale e norme transitorie;

VISTA La Legge n. 19 Dicembre 2007, n.243 avente per oggetto "Conversione in Legge, con modificazioni del decreto - legge 30 ottobre 2007, n.180, recante *diverimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;*

VISTO il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento", che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 4.08.1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/Ce e 2003/87/Ce;

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Codice IPPC: All.1 - Punto 5.4;
discarica
- Attività non IPPC: **Impianto di recupero energetico da biogas di**
- Attività IPPC: **Discarica per rifiuti non pericolosi.**

Attività svolta:
Sede impianto: località Casoni nel Comune di Chieti
ENTE : Comune di Chieti

DIREZIONE: PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO: Servizio Gestione Rifiuti
UFFICIO: Attività Amministrative
OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale

AUTORIZZAZIONE N° 43/42

DEL 31 MAR 2008



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE



ORIGINALE

RIESENTITO che il presente provvedimento, sostituisce tutte le autorizzazioni elencate nell'allegato II del D.Lgs 59/05;

RICHIAMATO il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RICHIAMATO l'art. 1 comma 166 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il D.M. 03.08.2005 avente per oggetto "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

VISTA la D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004, che ha individuato la Direzione Regionale Turismo Ambiente, Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004, avente ad oggetto: "D.Lgs. 372/99 - Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento", afferente l'approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.F3/78/04, che affida l'incarico di consulenza tecnico-scientifica all'Agenda per la Tutela dell'Ambiente - ARTA, nell'ambito della Linea Progettuale 4 "Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC";

VISTO il D.M. 31 Gennaio 2005 recante: "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 Agosto 1999, n. 372";

VISTA la Determinazione DN 27/06 del 21/03/2006 recante: "Parziale modifica e integrazione determinazioni direttoriali n. DF/52/04 - DF/27/05 - DF/76/05 - Individuazione Responsabile del Procedimento";

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006, avente per oggetto "D.Lgs n° 59/2005 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento", con la quale sono stati approvati: la modulistica, i calendari e le tariffe per l'istruttoria tecnica; fissando i termini per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti esistenti, così come definiti dall'art.2 comma 1 lett. d), al 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. e), al 30 novembre 2006;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 inerente: "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59"; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2007, n. 13, S.O., che individua le

- all'art. 5, comma 18, l'imposizione, per gli impianti esistenti, come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. d) dello stesso decreto, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 Marzo 2008;
- all'art. 9 comma 3, il rinnovo delle autorizzazioni ogni 6 anni nel caso di un impianto che all'atto dell'autorizzazione di cui all'art. 5, risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001;

GIUNTA REGIONALE



VISTO il Decreto VIA n° 86/2000 nel quale il Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale decreta di " esprimere parere favorevole sulla Verifica di Compatibilità

59/05;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D.Lgs n.

11/03/2005;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05, è stato dato avvio del procedimento in data

lettera d) del D.Lgs 59/05;

DATO ATTO che l'impianto risulta essere "impianto esistente" così come definito dall'art. 2 comma 1

ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti;

- Punto 5.4 "Discariche che ricevono più di 10 t/g o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate

all'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005;

DATO ATTO che l'Attività esercitata dal Comune rientra tra le categorie di attività industriali di cui

allegando la documentazione necessaria per avviare l'iter istruttorio;

"Casoni" nel Comune di Chieti, stralcio catastale foglio n° 45 particelle 195, 197, 199, 309, 364, 4152, discarica per rifiuti non pericolosi con annesso impianto di recupero di energia da biogas, ubicata in località dell'impianto in oggetto, ha richiesto domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla VISTA la nota del 29.11.2004 acquisita al prot. n. 10453 del 30.11.2004 con la quale la DECO SPA, gestore

Comune di Chieti. Approvazione del Piano di Adeguamento";

- DN3/37 del 21/3/07 "Discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Casoni" del

dell'art. 21 della L.R. n. 83/00. Integrazione dell'autorizzazione regionale n.57 del 13/06/01;

- DF3/29 del 9/3/05. Comune di Chieti. Discarica sita in loc. Casoni. Variante non sostanziale ai sensi

ubicata in località "Casoni" del Comune di Chieti";

9057/91, n. 6560/93, 983/98 e n. 2727/99, limitatamente all'esercizio di una discarica controllata,

- Determinazione n. DF3/36 del 17.04.2003 inerente " Proroga delle DD.GG.RR n. 4704/89, n.

comunale sita in località "Casoni" del Comune di Chieti;

- Ordinanza n. 057 del 13 luglio 2001 inerente: "Autorizzazione regionale per la realizzazione della

variante in corso d'opera relativa all'adeguamento funzionale, con recupero energetico, della discarica

Rifiuti

per l'impianto di cui all'oggetto e, nello specifico:

RICHIAMATI i provvedimenti amministrativi vigenti con il quale è stato autorizzato il Comune di Chieti

le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";

RICHIAMATA la D.G.R. n° 1227 del 29.11.2007, avente per oggetto "Requisiti soggettivi dei richiedenti

della D.G.R. 461/06;

relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica", che ha integrato l'Allegato B

2006 avente per oggetto: D.Lgs n.59/2005 concernente - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE

VISTA la D.G.R. n. 997 del 08.10.2007 recante "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 03 Maggio

132 del 22.02.2006";

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o

recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n.

dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/05;

migliori tecniche disponibili per gli impianti rientranti nelle categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3



GIUNTA REGIONALE



Ambientale e quindi escludere l'intervento in oggetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 comma 10 e 11 del D.Lgs n. 59/05 è stata convocata, con nota prot.n. 9482/GR AIA del 23.05.2007 (Raccomandata A/R) un'apposita Conferenza dei Servizi in data 15 Giugno 2007;

DATO ATTO che nel verbale della seduta del 15.06.2007 la Conferenza si esprime come segue:

"Preliminarmente, il rappresentante dell'Amministrazione Comunale, ing. Franceschini, precisa che la domanda A.I.A. presentata dalla DECO S.p.a. è da intendersi formalmente autorizzata dal Comune che detiene la titolarità delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Il Servizio Gestione Rifiuti si riserva di chiarire in tempi brevi i dubbi sulla titolarità dell'A.I.A. da rilasciare ai sensi del D.Lgs. 59/05.

Riguardo la titolarità dell'A.I.A., i rappresentanti della DECO S.p.a. chiariscono che l'impianto di recupero energetico di biogas all'interno della discarica in oggetto dovrà essere autorizzato con separato provvedimento a favore della DECO stessa, società proprietaria e gestore dell'impianto; ciò nel caso in cui l'A.I.A. venga rilasciata al Comune.

In merito all'impianto di recupero energetico autorizzato per la realizzazione con ordinanza n. 57 del 13.6.2001 e all'esercizio con DF3/36 del 17.4.2003, alla luce della nota ARTA Dip. Chieti prot. n. 1183 del 7.4.2003, citata nella DF3/36/2003, le relative emissioni in atmosfera devono rispettare i limiti imposti dal D.M. 5.2.1998 allegato II sub allegato 1.2.

La DECO SpA, in base alle prescrizioni riportate nel documento di istruttoria preliminare congiunto ARTA - Regione si impegna a ripresentare, a sostituzione di quella agli atti, tutta la documentazione A.I.A., rielaborata secondo la nuova modulistica e aggiornata alla situazione attuale, entro il 15 settembre 2007";

CONSIDERATO che con nota prot.n.15487/GR AIA del 07.08.2007, è stato trasmesso agli Enti copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 15.06.2007;

VISTA la nota prot.n.15791 del 13.08.2007, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 22.08.2007 prot.n.16308/DN3, della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che con nota del 19 settembre 2007 acquisita il 20.09.2007 al prot. n. 18183/AIA, la DECO spa, in qualità di gestore dell'impianto, ha trasmesso la documentazione, da considerarsi in sostituzione della documentazione precedentemente trasmessa, richiesta nel verbale della Conferenza dei Servizi del 15.06.2007;

VISTA la nota prot. 3619 del 03.12.2007, acquisita al prot. n. 25501/DN3 del 04.12.2007, con la quale il Comune di Chieti comunica che la nota prot. 3204 del 18.10.2007 inerente l'istanza di Autorizzazione avente il valore di A.I.A. ai sensi della D.G.R. 997/07 è da intendersi altresì quale istanza di proroga dell'autorizzazione n° DF3/36 del 17.04.2003;

VISTA la nota prot. n. 27746/DN3 DEL 28.12.2007, con la quale il Servizio scrivente in riferimento alla richiesta di rinnovo di cui sopra ha richiesto all'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti l'espressione del proprio parere tecnico di competenza;

EVIDENZIATO che la DF3/36 del 17.04.2003 è inclusa nel presente iter istruttorio di A.I.A. e che, quindi, l'iter di rinnovo di detta Determina è completato con il rilascio del provvedimento di A.I.A.

GIUNTA REGIONALE



DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 comma 10 e 11 del D.Lgs n. 59/05 è stata convocata, con nota prot.n. 27654/GR AIA del 27.12.2007 (Raccomandata A/R) un' apposta Conferenza dei Servizi in data 05 Febbraio 2008;

DATO ATTO che nel verbale della seduta del 05.02.2008 la Conferenza si esprime come segue:

“ ... ommississ...**L'Ing. Andrea Vincenti della DECO** dichiara in qualità di gestore, che l'autorizzazione A.I.A. debba essere rilasciata a favore della DECO, sia in riferimento all'impianto principale (discarica) che al più recente impianto di recupero energetico del biogas, anche al fine di garantire un quadro più certo delle responsabilità. Si acquisiscono i seguenti documenti:
1 - Sezione E2 - Valutazioni delle emissioni in atmosfera;
2 - Scheda gas di discarica;
3 - I4 Limiti proposti - Quadro riassuntivo emissioni in atmosfera;

Sentita la dichiarazione resa dai rappresentanti della Società Deco, e con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. F. del D.Lgs. n° 59/05, i rappresentanti della Regione e del Comune, anche in riferimento a quanto dichiarato dal S.G.R. nella seduta del 15.06.2007, ritengono che il provvedimento autorizzativo integrato, previsto dalla citata normativa, debba essere intestato al Comune di Chieti, in quanto attuale soggetto attuatore delle pianificazioni di livello regionale e provinciale, ai sensi delle vigenti norme in materia di gestione di rifiuti urbani. Inoltre gli Enti suddetti esprimono l'avviso che l'A.I.A. ricomprensiva sia la discarica che l'impianto di recupero energetico del biogas, fatti salvi, per quest'ultimo, i vigenti rapporti di convenzione intercorrenti tra le parti e la possibilità per la Società DECO di risultare intestataria delle necessarie autorizzazioni per la gestione dell'impianto di recupero energia di cui sopra, ai sensi delle norme vigenti.

L'A.R.T.A. chiede all'Azienda di inviare dopo un anno dal rilascio dell'autorizzazione AIA i fattori di emissione dell'impianto di recupero energetico sulla base dei valori misurati. I fattori di emissione diffusa sono stimati sulla base di un modello di previsione della produzione del biogas e sulla base del quantitativo di gas effettivamente captato.

I rappresentanti dell'A.R.T.A. determinano sulla base dei dati forniti dall'Azienda il fattore di emissione diffusa dell'acido solfidrico, risultato pari a 3,7 g/t di rifiuti per l'anno 2006.

L'Ing. Andrea Vincenti della DECO dichiara che relativamente alle altre sostanze che compongono le emissioni diffuse, le percentuali sono stimate in circa 0,05% per H₂ e 1,11% N₂; gli altri composti, presenti in tracce, sono complessivamente stimati nella misura dell'8,9% e sono sostanzialmente mercaptani, composti alogenati, ammoniacca ecc., famiglie di composti caratterizzate da oltre 550 diverse sostanze, per cui si ritiene poco significativo indicarne il flusso di massa. Inoltre dichiara che è in corso di definizione, anche sulla base di accordi con il Comune di Chieti, l'adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n° 790/2007.

L'A.R.T.A. chiede all'Azienda di inviare la documentazione tecnica inerente il termoreattore entro quindici giorni dalla data odierna. La prescrizione inerente la vasca di prima pioggia comporterà la necessità di autorizzare lo scarico delle stesse. Sulla base del progetto presentato dall'Azienda, si procederà ad aggiornare l'autorizzazione Integrata Ambientale senza che questo costituisca variante sostanziale. L'Azienda dovrà realizzare la vasca di accantonamento entro sei mesi dall'aggiornamento dell'AIA. Si chiede inoltre alla medesima di comunicare, con un anticipo di 7 giorni, all'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti la data d'effettuazione dei campionamenti dei piezometri. Si prescrive la trasmissione all'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti delle modalità di campionamento delle acque superficiali entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di AIA. Per quanto concerne il monitoraggio del percolato lo stesso deve essere effettuato con cadenza trimestrale.

- relativamente a quanto previsto dall'art. 17, punto 4, in merito alla fissazione dei tempi per i lavori di adeguamento:
Entro 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento:
- messa in opera di un sistema automatico di estrazione del percolato;
 - verifica dell'esistenza di un "sistema di registrazione" in automatico del livello del percolato nei serbatoi ed installazione dello stesso, previa comunicazione all'ARTA territorialmente competente.
- c) relativamente a quanto previsto dall'art. 17, punto 4, in merito alla fissazione dei tempi per i controlli delle acque raccolte nel punto di scarico delle acque meteoriche di ruscellamento con modalità da concordare col Dipartimento dell'ARTA di Chieti.
- b) relativamente al piano di sorveglianza e controllo:
- presentazione del Piano di Intervento contenente tutte le procedure da attuare in condizioni straordinarie di gestione dell'impianto all'ARTA competente per territorio.
 - divieto di modificare l'ammissibilità di tipologie di rifiuti rispetto a quelli per cui si era precedentemente autorizzati;
 - a) relativamente al piano di gestione operativa della discarica:
- in merito ai profili finali della discarica, alla luce della direttiva regionale prot. n. 9444 del 03.11.04, intervenuta successivamente alla valutazione del PdA in argomento, si prescrive di dare corso alla realizzazione del pacchetto di chiusura, così come indicato negli elaborati di Piano di Adeguamento.
 - realizzazione tempestiva della copertura superficiale finale in esito agli asssestamenti dovuti al fenomeno delle subsidenze;
 - messa in opera di un sistema automatico di estrazione del percolato dai pozzi, asservito al livello di percolato nei pozzi stessi in modo tale da evitare un ristagno di percolato sul fondo della discarica;
 - in merito al sistema di registrazione in continuo del livello del percolato nei serbatoi, si prescrive di verificare l'esistenza di un "sistema di registrazione" in automatico e di darne comunicazione all'ARTA competente per l'installazione;

Prescrizioni:

specifico:

RICHIAMATE le prescrizioni di cui al punto 4) della Determina Dirigenziale n° 37 del 21.03.2007, e nello

VISTO il parere istruttorio conclusivo formulato dall'ARTA, ricompreso negli atti della Conferenza dei Servizi del 05.02.2008, **allegato 1** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO, quindi, che nel presente provvedimento di A.I.A. viene ricompreso anche l'impianto di recupero energetico del biogas, fatti salvi i vigenti rapporti di convenzione intercorrenti tra le parti e la possibilità per la Società DECO di risultare intestataria delle necessarie autorizzazioni per la gestione dell'impianto di recupero energia di cui sopra, ai sensi delle norme vigenti.

La Conferenza all'unanimità dei presenti esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata... ommiss...";

Si riserva pertanto proprie valutazioni e/o approfondimenti in merito.

L'autorità competente ritiene che non sia necessario inserire un elenco di codici CER nel provvedimento autorizzativo in quanto i rifiuti ammessi devono rispettare i criteri di ammissibilità del D.M. 03.08.2005.

L'Azienda dovrà trasmettere il piano del monitoraggio e controllo aggiornato con le prescrizioni richieste nell'odierna Conferenza entro 15 giorni dalla data del presente verbale.

GIUNTA REGIONALE



DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 59/05 sono tutti soddisfatti, giusta relazione istruttoria conclusiva dell'ARTA di cui sopra, e il verbale della Conferenza dei Servizi del 5 Febbraio 2008, dai quali sono stati estrapolati i quadri emissivi autorizzati ed i relativi controlli, di seguito riportati:

DATO ATTO che l'impianto di recupero energetico è in esercizio dal mese di settembre 2004;

VISTA la nota prot. n° 7447 del 17.12.2003, acquisita al prot. n. 11190/S3 del 19.12.2007, il Comune di Chieti ha trasmesso la certificazione di collaudo, unitamente alla certificazione di ultimazione e conformità dei lavori in riferimento alle opere in variante di adeguamento funzionale autorizzate con Ordinanza n° 057 del 13.06.2001;

D.M. 5 Febbraio 1998 – allegato 2 sb allegato 1 punto 2);

Per quanto attiene il gas in discarica attualmente è in funzione la torcia di combustione, poiché il responsabile tecnico dell'impianto ha fatto presente che successivamente il gas di discarica sarà oggetto di recupero energetico con produzione di energia elettrica mediante l'installazione di un impianto di generazione, nella realizzando area servizi, si prescrive il rispetto dei limiti imposti dal viale marconi 178 Pescara, e l'altra al Dipartimento Provinciale di Chieti;

Comune deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo dell'utilizzatore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento. La comunicazione sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all'ARTA Abruzzo in duplice copia, di cui una alla sede centrale in viale marconi 178 Pescara, e l'altra al Dipartimento Provinciale di Chieti;

per quanto concerne i codici di rifiuti col finale 99, oltre alle disposizioni vigenti in materia, il dovrà essere trasmesso al Dipartimento ARTA di Chieti, le singole opere potranno essere utilizzate; variante, via via che singolarmente vengono ultimate, e che solo dopo il collaudo favorevole, che riguardo si ritiene l'opportunità di effettuare comunque un collaudo tecnico funzionale delle opere in poiché le opere relative alla variante in corso di realizzazione non sono ancora completate, al

specifico:

RICHIAMATE le prescrizioni di cui al punto 4) della Determina n°DF3/36 del 17.04.2003, e nello

VISTA la nota prot. n. 2319/08–RP/av del 13.02.2008, acquisita al prot. n. 4245/DN3 del 15.02.2008, con la quale la DECO SpA comunica in osservanza del punto 4) della D.D. n. 37 del 21.03.2007 la conclusione dei lavori di cui al punto 4 della stessa Determina eccetto la definizione delle modalità di controllo delle acque meteoriche di ruscellamento raccolte nel punto di scarico, da concertare con l'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, la definizione delle quali è stata ricompresa nel presente provvedimento di A.I.A.;

Entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento:

- presentazione all'ARTA dipartimento competente per territorio, del Piano di Intervento, contenente tutte le procedure da attuare in condizioni straordinarie di gestione dell'impianto.



GIUNTA REGIONALE



QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la planimetria relativa ai punti di emissione si rimanda **Allegato 2** parte integrante del presente atto (Tavola - " *Planimetria generale e rilievo fotografico - Punti di emissione e deposito rifiuti* "):

Emissioni convogliate													
PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata * Nm ³ /h	Durata emissione **	T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni imite mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di ossigeno	
E1	Impianto di recupero energetico	7,6	2600	24	312,5	500	termoreattore	Polveri totali	10	0,0260	195	Circolare 0,30 m	5%
								HCl	10	0,0260	195		5%
								C.O.T.	80	0,2080	1560		5%
								HF	2	0,0052	39		5%
								NOx	50	1,1700	8775		5%
CO	350	0,9100	682,5	5%									
							SOx	35	0,0910	682,5		5%	
E2	Impianto di recupero energetico	Torcia ad alta combustione (> 850 c°) utilizzata come sistema di emergenza per la combustione di eventuali eccedenze di produzione di gas (gas di sfioro) oppure in caso di fermo del gruppo elettrogeno per manutenzione e/o guasti non preventivabili - durata emissione di 30 giorni / anno.											

*portata umida normalizzata

**1 valore indicato paria a 7500 h/anno è da intendersi quale durata media di funzionamento nell'intero ciclo di vita dell'impianto.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, l'azienda dichiara che riguardo il gas di discarica, composto principalmente da metano e da biossido di carbonio; si precisa che il quantitativo di gas effettivamente captabile dalla discarica, sulla base delle esperienze acquisite in diversi impianti, nonché dai valori forniti dalla letteratura, risulta pari a ca. il 60% della produzione effettiva. Pertanto il quantitativo tecnicamente non convogliabile costituisce l'emissione diffusa (ca. il 40% della produzione).



D1:

Deposito percolato. N. 2 Serbatoi fuori terra in acciaio inox della capacità complessiva di 100 mc,

posti all'interno di vasconi contenimento in c.a. (operazione D15)

Deposito olii esausti, filtri olio e imballaggi metallici con pavimento, pareti laterali e copertura

realizzati in lamiera zincata; tale deposito risulta provvisto di un bacino di contenimento con

piano grigliato zincato. All'interno di tale struttura, gli olii esausti, provenienti dalla manutenzione

dei mezzi d'opera della discarica, sono contenuti in fusti metallici (ca. 200 litri cad.), collocati sul

grigliato con bacino di contenimento, i filtri dell'olio sono contenuti in fusti di plastica (ca. 200 litri

cad.) con coperchio a tenuta e gli imballaggi metallici sono depositati alla rinfusa sul grigliato con

sostostante bacino di contenimento.

Identificazione area di stoccaggio	Volume complessivo (m ³)	Rifiuti Pericolosi	Rifiuti Non pericolosi
D2	ca. 4	1	3
D3	ca. 0,5	0,5	0
D4	ca. 3	0	3

Descrizione aree di deposito

Quantità prodotta 2003 (Kg)	Modalità di stoccaggio	Descrizione del rifiuto	Codice CER
540	Deposito alla rinfusa su grigliato in ferro zincato munito di vasca di contenimento	Imballaggi metallici	15 01 04
72	Fusti in plastica con coperchio a tenuta	Filtri dell'olio	16 01 07*
3870	Serbatoio metallico collocato sotto tettoia e su grigliato con vasca di contenimento	Scarti di olio minerale per motori, ingrassaggi e lubrificanti, non clorurati	13 02 05*
Quantità prodotta 2003 (Kg)	Modalità di stoccaggio	Descrizione del rifiuto	Codice CER
RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO			

Quantità prodotta 2003 (Kg)	Modalità di stoccaggio	Descrizione del Rifiuto	Codice CER
400	Fusti con vasca di contenimento	Scarti di olio minerale per motori, ingrassaggi e lubrificanti, non clorurati	13 02 05*
48	Contentori in plastica	Filtri dell'olio	16 01 07*
5.681.780	Serbatoio acciaio inox	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	19 07 03
4.850	Fossa a tenuta	Fanghi da fosse settiche	20 03 04
Quantità prodotta 2003 (Kg)	Modalità di stoccaggio	Descrizione del Rifiuto	Codice CER
RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISCARICA			

Si riportano di seguito i rifiuti prodotti.

Per la planimetria relativa alle aree di stoccaggio si rimanda **Allegato 2** parte integrante del presente atto (Tavola - "Planimetria generale e rilievo fotografico - Punti di emissione e deposito rifiuti")

GESTIONE RIFIUTI

GIUNTA REGIONALE



REGIONE ABRUZZO



- Se l'impianto di recupero energetico è parte integrante dell'AVA, si chiede di fornire una descrizione tecnica del nuovo sistema di abbattimento che si intende utilizzare. Inoltre si ritiene opportuno ridurre i valori limite di emissione, in particolare per CO e CO₂, anche in base agli effettivi valori di emissione misurati. Il punto di emissione relativo all'impianto di recupero energetico deve essere monitorato con cadenza semestrale.
- In considerazione delle modalità di conferimento e scarico dei rifiuti, di cui alla "documentazione fotografica delle fasi di conferimento e scarico", si ritiene non necessario effettuare il lavaggio delle ruote degli automezzi, a condizione che esse non entrino in nessun caso a contatto con i rifiuti.
- Si prescrive di presentare, entro sei mesi dal rilascio dell'AVA, un progetto per la raccolta e l'accantonamento delle acque di prima pioggia, ricadenti sul piazzale scoperto ed impermeabilizzato di servizio, allo scopo di poter intercettare eventuali sversamenti accidentali ricadenti sul piazzale. Tale impianto dovrà essere realizzato entro un anno dal rilascio dell'AVA. Si evidenzia che la vasca di prima pioggia dovrà essere dimensionata per contenere almeno i primi 5 mm di pioggia ricadenti sul piazzale. A riempimento della vasca, le acque di seconda pioggia dovranno essere scaricate mediante bypass e non per sfioro dalla vasca.
- Si evidenzia che le analisi sul biogas prodotto, previste dal D. Lgs. 36/03, devono avere cadenza mensile, come riportato nel piano di adeguamento approvato.
- Si ritiene opportuno che la frequenza di monitoraggio delle acque dei piezometri denominati P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 debba essere bimestrale per i parametri pH, T, Conducibilità, cloruri, solfati, Fe, Mn, N ammoniacale, N nitrico, N nitroso e semestrale per gli altri parametri previsti dalla tab. 1, all. 2, D. Lgs. 36/03. Si prescrive, inoltre, il monitoraggio annuale per i parametri citati su tutti gli altri piezometri.
- Si ritiene opportuno che la frequenza di monitoraggio per le acque di drenaggio superficiale (scarichi S1, S2, S3, S4) sia bimestrale per pH, colore, odore, SST, BOD₅, COD, As, Cd, Crtot, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Solfati, cloruri, Ftot, azoto ammoniacale, nitroso, nitrico e totale, conducibilità, escherchia coli, saggio di tossicità acuta.
- Per il monitoraggio del percolato, occorre valutare con cadenza mensile il volume prodotto e

PRESCRIZIONI DI CUI ALLA RELAZIONE ARTA E AL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 5 FEBBRAIO 2008.

Per il Piano di monitoraggio e controllo si rimanda all'allegato 4 parte integrante presente provvedimento.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'azienda dichiara che l'area di pertinenza in oggetto risulta, date le caratteristiche delle zone circostanti e delle attività in esse presenti, nonché della densità abitativa dei lotti circostanti, appartenere alla classe VI (Aree esclusivamente Industriali) di cui al DPCM del 14/1/1997. In assenza di zonizzazione essa comunque risulta essere ascritta alla zona generica descritta con la dicitura "Tutto il territorio nazionale" definita nel D.P.C.M. 1/3/1991. L'azienda ha presentato il documento di valutazione di impatto acustico, datata 27/4/2007, da cui si evince che, in base alle misurazioni effettuate, sono rispettati i limiti di legge (70 dBA diurni e notturni). L'azienda dichiara inoltre che, lungo il perimetro del complesso IPPC, è presente una barriera perimetrale a verde, costituita da essenze autoctone, che contribuisce a limitare le emissioni sonore provenienti dal complesso IPPC.

EMISSIONI SONORE

- D3: N°1 serbatoio in acciaio della capacità di ca. 500 litri, collocato sotto tettoia e su grigliato con vasca di contenimento, per il deposito degli olii usati del motore dell'impianto di recupero energetico.
- D4: N°1 fossa settica tipo Imhoff a tenuta per il deposito delle acque sanitarie.

GIUNTA REGIONALE



Tipologia discarica	discarica per rifiuti non pericolosi
Area discarica (m ²)	ca. 47.000
Volume autorizzata (m ³)	952.500
Volume residua al 31.12.2007 (mc)	180.000
Area discarica + area servizi + viabilità e verde (m ²)	ca. 75.200
Volume in scavo (m ³)	ca. 700.000
Volume in elevazione (m ³)	ca. 250.000
Tipologia materiale di copertura giornaliera	terreno
Quantitativi di materiale di copertura giornaliera (m ³)	ca. 96.000
Profondità massima invaso da piano campagna (m)	ca. 15 (altezza media)
Quota massima rifiuti (m s.l.m.)	110,5
Quota massima copertura finale (m s.l.m.)	113,0
Produzione media di percolato nell'anno di riferimento(m ³)	5.681,78
Produzione media di biogas nell'anno di riferimento (Nm ³)	ca. 5.900.000

Caratteristiche dell'impianto di discarica:

- discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi urbani e assimilabili;
- Impianto di recupero energetico da biogas

al Comune di Chieti relativamente al complesso impiantistico ubicato in località Casoni del Comune di Chieti, stralcio catastale foglio n° 45 particelle 195, 197, 199, 309, 364, 4152. Allegato 6 (Tav. B1 " Caratterizzazione Tecnica del sito – Inquadramento territoriale), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in riferimento alla operazione di smaltimento ai sensi e per gli effetti dell' allegato B della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 definito come D1, per l'esercizio di:

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

RILASCIATA

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

- Ordinanza n. 057 del 13 luglio 2001 inerente: "Autorizzazione regionale per la realizzazione della variante in corso d'opera relativa all'adeguamento funzionale, con recupero energetico, della discarica comunale sita in località "Casoni" del Comune di Chieti;
- Determinazione n. DF3/36 del 17.04.2003 inerente " Proroga delle DD.GG.RR n. 4704/89, n. 9057/91, n. 6560/93, 983/98 e n. 2727/99, limitatamente all'esercizio di una discarica controllata, ubicata in località "Casoni" del Comune di Chieti";
- DF3/29 del 9/3/05. Comune di Chieti. Discarica sita in loc. Casoni. Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 83/00. Integrazione dell'autorizzazione regionale n.57 del 13/06/01
- DN3/37 del 21/3/07 "Discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Casoni" del Comune di Chieti. Approvazione del Piano di Adeguamento";

in particolare:

DATO ATTO che a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e che in ogni caso, il presente provvedimento, sostituisce tutte le autorizzazioni elencate nell'allegato II del D.Lgs 59/05 e

GIUNTA REGIONALE



per quanto concerne i codici di rifiuti col finale 99, oltre alle disposizioni vigenti in materia, il Comune deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo dell'utilizzatore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento. La comunicazione sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all'ARTA Abruzzo in duplice copia, di cui una alla sede centrale in viale marconi 178 Pescara, e l'altra al Dipartimento Provinciale di Chieti;

Prescrizioni di cui alla Determinazione n° DF3/36 del 17.04.2003:

- In considerazione delle modalità di conferimento e scarico dei rifiuti, di cui alla "documentazione fotografica delle fasi di conferimento e scarico", si ritiene non necessario effettuare il lavaggio delle ruote degli automezzi, a condizione che esse non entrino in nessun caso a contatto con i rifiuti.
- Si prescrive di presentare, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, un progetto per la raccolta e l'accantonamento delle acque di prima pioggia, ricadenti sul piazzale scoperto ed impermeabilizzato di servizio, allo scopo di poter intercettare eventuali sversamenti accidentali ricadenti sul piazzale. Tale impianto dovrà essere realizzato entro un anno dal rilascio dell'AIA. Si evidenzia che la vasca di prima pioggia dovrà essere dimensionata per contenere almeno i primi 5 mm di pioggia ricadenti sul piazzale. A riempimento della vasca, le acque di seconda pioggia dovranno essere scaricate mediante bypass e non per sfioro dalla vasca.
- Si prescrive che, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il box di stoccaggio degli oli lubrificanti ed esausti (area denominata D2) sia ubicato su un'area opportunamente impermeabilizzata.
- Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di A.I.A. trasmettere all'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti le modalità di campionamento delle acque superficiali.
- Trasmettere al termine del primo anno dal rilascio dell'A.I.A. i fattori di emissione dell'impianto di recupero energetico sulla base dei valori misurati;

Prescrizioni di cui all'iter di A.I.A.

La presente autorizzazione è condizionata all'osservanza di nuove prescrizioni e di tutte le prescrizioni ed obblighi contenuti nelle precedenti autorizzazioni, sostituite dal presente provvedimento e tutt'ora valide, di seguito esplicitate:

Art. 3

Entro il 22 Aprile 2008 le garanzie finanziarie inerenti l'impianto di discarica dovranno essere rinnovate ai sensi della D.G.R. n° 790 del 3 Agosto 2007;

Garanzie finanziarie:

Art. 2


Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 1

Dati sulla produzione			
Linee di produzione	Tipo di prodotto	Potenzialità massima di produzione	Quantità prodotta nell'anno di riferimento
Impianto di recupero energetico	Energia elettrica	625 KW elettrici	4850,38
			MWe
			Unità di misura

Caratteristiche dell'impianto di recupero energetico:

GIUNTA REGIONALE



- fino al 31.12.2008, salvo proroghe, potranno essere conferiti in discarica, considerata la disposizione transitoria di cui all'art. 17 comma 1) del D.Lgs 36/03 e delle successive proroghe intervenute, i rifiuti autorizzati con Determinazione n. DF3/36 del 17.04.2003;
- dal 01.01.2009, salvo proroghe, potranno essere conferite in discarica rifiuti urbani e assimilabili nel pieno rispetto del Decreto Ministeriale 03.08.2005 avente per oggetto "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"; nel caso in cui vi siano improrogabili ed eccezionali necessità di conferimento di rifiuti urbani non trattati, a causa di fermo impianto dell'impianto di trattamento possono essere smaltiti rifiuti urbani non trattati in discarica nel tempo necessario al ripristino delle

Rifiuti ammissibili in discarica:

Art. 5

L'ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti verifica entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4) della Determinazione DF3/37 del 21.03.2007;

Art. 4

- rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n.45/07, per quanto attiene l'ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
- sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- comunicazione, resa ai sensi della D.G.R. 1399 del 29.11.2006, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all'AR.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- rispetto di quanto stabilito dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
- rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché nella normativa regionale vigente nella materia;
- le operazioni di smaltimento devono essere inoltre sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicitazione dell'attività, devono impedire la dispersione di dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

Obblighi:

GIUNTA REGIONALE



ordinarie condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento, previa comunicazione, come da nota prot. n. 18226/DN3 del 20.09.2007, del quantitativo dei rifiuti non trattati da smaltire e il periodo di conferimento. L'Autorità Competente si riserva di adottare in tal caso tutti i provvedimenti previsti dalla legge al fine di consentire il suddetto conferimento straordinario.

Art. 6

Il Gestore dell'impianto è tenuto al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo, allegato 4 al presente atto;

Art. 7

La presente autorizzazione è, altresì, condizionata al rispetto di :

a) Adeguatezza dell'impianto:

a.1) Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto a quanto previsto nelle sue sposte prescrizioni ed entro i termini in esse riportate;

a.2) Il gestore, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento così come individuato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.4) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore è tenuto al rispetto del piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio;

c.2) Nel caso in cui l'impianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fugitive e arresto definitivo dell'impianto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;

d.2) I valori limite di emissione riportati nel presente provvedimento sono efficaci a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto; fino a tale data il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 59/05, all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti dalle autorizzazioni in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo già in possesso;

GIUNTA REGIONALE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Franco GERARDINI)

L'AUTORITA' COMPETENTE
(arch. Antonio SORGI)

L'ESTENSORE
(Marco FAMOSO)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Marco FAMOSO)

a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di Chieti;
b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURSA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all'oggetto ed agli artt. 1 e 2.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Art. 13

L'ARTIA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05, con la seguente cadenza temporale:
- biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti;
- annuale per gli scarichi idrici;
- visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato sull'uso efficiente dell'energia.

Art. 12

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

Art. 11

Il Comune di Chieti o il gestore dell'impianto in oggetto avente un regolare rapporto contrattuale ai sensi delle normative vigenti con lo stesso Comune, è tenuto a versare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla D.G.R. n. 686 del 9 Agosto 2004, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle spese istruttorie, fornendo altresì riscontro del versamento al Servizio Gestione Rifiuti.

Art. 10



GIUNTA REGIONALE

